DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 1992

relativa al programma transitorio di orientamento per la flotta peschereccia (1992) della Danimarca conformemente al regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

(92/365/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3944/90 [2], in particolare l'articolo 4,

considerando che, in data 30 aprile 1991, il governo danese ha trasmesso alla Commissione un programma pluriennale di orientamento per la flotta peschereccia per il periodo 1992-1996, qui di seguito denominato «il programma», come prescritto dall'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4028/86; che esso ha comunicato successivamente informazioni complementari concernenti tale programma;

considerando che occorre esaminare se, tenuto conto della prevedibile evoluzione delle risorse alieutiche, del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura, delle misure adottate nel quadro della politica comune della pesca, nonché degli orientamenti di quest'ultima, il programma risponde ai requisiti di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 4028/86 e può costituire il quadro degli interventi finanziari comunitari e nazionali nel settore in causa;

considerando che gli obiettivi del precedente programma approvato con decisione 88/147/CEE della Commissione [3], modificata dalla decisione 90/105/CEE [4], costituiscono il riferimento per la valutazione dello sviluppo effettivamente constatato e degli sforzi ancora necessari per conseguire gli obiettivi comunitari;

considerando che la situazione attuale o prevedibile delle disponibilità rispetto alle attività della flotta in causa non consente di modificare le stime in base alle quali questi obiettivi erano stati fissati e approvati; che, di conseguenza, lo sforzo di adeguamento della flotta deve essere mantenuto e rafforzato nel periodo dal 1992 al 1996 dato che la situazione delle disponibilità di certe specie continua a deteriorarsi;

considerando che l'entità dello sforzo di ammodernamento previsto presuppone un miglioramento sostanziale dell'efficienza globale della flotta in questione, di cui si deve tener conto al termine del programma quando viene valutato il rapporto tra la capacità e le disponibilità di pesca;

considerando che occorre controllare periodicamente l'evoluzione constatata in modo da poter migliorare o correggere le misure di inquadramento dello sforzo di pesca che accompagnano la realizzazione del programma;

considerando che un'evoluzione non conforme agli obiettivi del programma è contraria agli obiettivi della politica comune della pesca; che, di conseguenza, azioni concrete intraprese in virtù di tale programma non possono giustificare un sostegno finanziario di carattere pubblico; che pertanto l'approvazione del programma deve avere effetto soltanto a condizione che vengano rispettati i limiti e le condizioni a cui tale approvazione è stata subordinata;

considerando quanto è importante che la riduzione globale dello sforzo di pesca ritenuta necessaria per adattare la flotta della Comunità in funzione delle risorse disponibili comporti tagli significativi per particolari segmenti della flotta in cui lo squilibrio è più evidente; che attualmente le informazioni disponibili non bastano per attuare una segmentazione completa della flotta in funzione degli stock e delle zone di pesca; che occorre pertanto elaborare una serie più vasta di criteri per valutare lo sforzo di pesca, nonché la capacità della flotta;

considerando che la Commissione non può approvare programmi per l'intero periodo considerato finché gli Stati membri non disporranno di informazioni appropriate e tali da consentire questa nuova impostazione; che occorre un lasso di tempo più lungo per attuare il programma di lavoro necessario a completare tale processo;

considerando che non è opportuno interrompere il processo di riduzione della flotta contemplato nei programmi di orientamento; che occorre pertanto approvare una serie di programmi transitori per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992;

considerando che un'ulteriore riduzione della capacità della flotta è necessaria per tener conto dell'attuale situazione delle risorse alieutiche; che, in base alle informazioni disponibili, è necessario procedere a una riduzione di almeno il 2% espressa in stazza e potenza motrice, sulla scorta degli obiettivi fissati per fine '91, onde tener conto del progresso tecnologico; che, oltre alla riduzione suddetta, è altresì necessaria una certa riduzione in percentuale per consentire a quegli Stati membri che non hanno conseguito gli obiettivi del 1991 di recuperare il ritardo accumulato;

(1) GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 7.
(2) GU n. L 380 del 31. 12. 1990, pag. 1.
(3) GU n. L 70 del 16. 3. 1988, pag. 19.
(4) GU n. L 66 del 14. 3. 1990, pag. 15.

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture della pesca,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma transitorio di orientamento per la flotta da pesca per il periodo sino alla fine del 1992 è approvato nei limiti e alle condizioni fissati dalla presente decisione e fatto salvo il loro rispetto.

Articolo 2

Al più tardi alla fine di luglio del 1992 e alla fine di febbraio 1993, la Danimarca comunica alla Commissione, per ciascuna categoria di pescherecci definita nel programma, il numero, la stazza e la potenza motrice delle imbarcazioni entrate in servizio e ritirate durante il semestre terminato il 30 giugno e il 31 dicembre 1992.

Articolo 3

L'approvazione di cui all'articolo 1 ha effetto soltanto se l'evoluzione della flotta è conforme alla realizzazione degli obiettivi del programma, secondo le modalità previste nell'allegato.

Articolo 4

La presente decisione non pregiudica l'eventuale concessione di contributi finanziari comunitari a singoli progetti di investimento.

Articolo 5

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 1992.

Per la Commissione
Manuel MARÍN
Vicepresidente

ALLEGATO

PROGRAMMA DI ORIENTAMENTO TRANSITORIO PER LA FLOTTA PESCHERECCIA DELLA DANIMARCA (1992)

I. DATI GENERALI

Il programma concerne tutti i pescherecci danesi. Sono escluse da qualsiasi intervento pubblico le unità di stazza inferiore a 5 tsl. Il programma si applica all'intero territorio della Danimarca, escluse le isole Faerøer e la Groenlandia.

II. OBIETTIVI

1. Il programma si prefigge di:

   a) ridurre l'insieme della flotta da pesca a 116 804 tsl e 504 422 kW, secondo quanto disposto al punto II.2 seguente;

   b) mantenere un equilibrio regionale tra le diverse categorie della flotta;

   c) adottare misure idonee per incentivare e controllare l'evoluzione della flotta;

   d) ammodernare le navi esistenti di età inferiore a 25 anni, senza tuttavia incrementare la capacità globale di pesca della categoria cui appartengono le navi, espressa in stazza e potenza.

2. Durante il periodo di attuazione del programma, l'evoluzione della flotta peschereccia attiva, non compresi:

   — i natanti destinati all'acquicoltura,

   — i natanti adibiti esclusivamente alla pesca dei bivalvi,

   — le imbarcazioni adibite unicamente al trasporto, ma considerate navi da pesca dalla legislazione nazionale,

   — le unità di stazza inferiore a 5 t,

   dovrà essere contenuta entro i seguenti limiti:

Stazza

(tsl)

Tipo	Obiettivi del programma 1986 al 31. 12. 1986	Situazione al 1. 1. 1987 (1)	Situazione al 1. 1. 1992	Obiettivo da realizzare al			Obiettivo da realizzare al 31. 12. 1992
				31. 12. 1989	31. 12. 1990	31. 12. 1991	
1. Pescherecci a circuizione	6 345	6 655	6 876	7 000	7 000	7 000	6 860 (2)
2. Pescherecci a traino (2)	17 676	29 379	24 077	28 210	25 050	24 000	23 520 (2)
3. Flotta di base (2)	87 000	89 222	69 767	87 360	80 480	78 188	76 624 (2)
4. Pescherecci inferiori a 12 m (2)	11 858	10 824	9 611	10 621	10 157	10 000	9 800 (2)
Totale A	122 879	136 680	110 332	133 191	122 687	119 188	116 804
Natanti adibiti esclusivamente al trasporto e alla pesca dei bivalvi	212	212		212	212	212	208
Unità di stazza inferiore a 5 tsl (anguille, crostacei, ecc.) (3)	—	—		—	—	—	—
Totale B	123 091	136 893		133 403	122 899	119 400	117 012

(1) Stazza misurata in tsl o in tl.
(2) Una relativa flessibilità potrà essere ammessa tra tali categorie di pescherecci.
(3) La Danimarca dovrà presentare quanto prima le stime relative ai pescherecci di stazza inferiore a 5 tsl.

Potenza del motore

(kW)

Tipo	Obiettivi del programma 1986 al 31. 12. 1986	Situazione al 1. 1. 1987 (1)	Situazione al 1. 1. 1992	Obiettivo da realizzare al			Obiettivo da realizzare al 31. 12. 1992
				31. 12. 1989	31. 12. 1990	31. 12. 1991	
1. Pescherecci a circuizione	13 267	14 026	15 815	15 600	15 600	15 600	15 288 (1)
2. Pescherecci a traino	42 229	61 771	58 420	60 300	56 400	55 100	53 998 (1)
3. Flotta di base	398 000	418 927	349 382	410 300	387 550	380 000	372 400 (1)
4. Pescherecci inferiori a 12 m	71 745	68 943	64 281	67 714	64 695	64 016	62 736 (1)
Totale A	525 241	563 667	487 897	553 914	524 515	514 716	504 422
Natanti adibiti esclusivamente al trasporto e alla pesca dei bivalvi	584	584		584	548	548	572
Unità di stazza inferiore a 5 tsl (anguille, crostacei, ecc.) (2)	—	—		—	—	—	—
Totale B	525 825	564 251		554 498	525 099	515 300	504 994

(1) Una relativa flessibilità potrà essere ammessa tra tali categorie di pescherecci.
(2) La Danimarca dovrà presentare quanto prima le stime relative ai pescherecci di stazza inferiore a 5 tsl.

III. AZIONI PREVISTE

1.1. Gli obiettivi di cui al punto II.2 «Totale A» implicano una riduzione della capacità di pesca pari alla differenza tra la situazione al 1° gennaio 1992 e l'obiettivo da realizzare entro il 31 dicembre 1992, ma è necessario tener conto anche del saldo del potenziale di pesca risultante:

— dall'entrata in servizio e dai ritiri dalla flotta realizzati nei 1992 e non computati nei precedenti due trattini;

dall'insieme di questi elementi si ricava la riduzione globale necessaria del potenziale di pesca.

1.2. Le riduzioni contemplate al punto III.1.1 devono essere realizzate tramite le seguenti azioni, purché l'entrata in servizio di nuove capacità di pesca sia compresa nei limiti del presente programma e restando inteso che le riduzioni previste per ciascuna azione possono variare a condizione che venga rispettata la riduzione globale del potenziale di pesca fissata al punto III.1.1:

— riduzione dell'insieme della flotta mediante il rinnovo di pescherecci in servizio persi in seguito a sinistro, naufragio o altra causa, in particolare con il ritiro di unità in servizio direttamente associate alle nuove costruzioni, conformemente agli orientamenti e agli obiettivi fissati al punto II.2;

— adozione e attuazione di misure destinate a ridimensionare le capacità di pesca, quale la concessione di un premio al fermo definitivo di pescherecci in modo da giungere ad una consistenza della flotta conforme agli obiettivi del programma;

— altre misure che permetteranno di ottenere gli stessi risultati e di migliorare la pianificazione e il controllo delle operazioni di pesca.

2. Adozione e applicazione di misure legislative e/o amministrative che consentano un efficace controllo delle capacità e attività di pesca ai fini della realizzazione degli obiettivi del programma, indicati al punto II.2.

3. Miglioramento del registro delle navi da pesca ai fini di un controllo efficace delle capacità di pesca.

IV. OSSERVAZIONI

1. Gli obiettivi concernenti la flotta che figurano nella tabella che precede possono essere riesaminati soltanto sulla base di valutazioni scientifiche precise che consentano di accertare l'esistenza di risorse non ancora completamente sfruttate.

2. Gli obiettivi in stazza e potenza motrice del programma per il 1992 dovranno essere totalmente realizzati entro il 31 dicembre 1991 al più tardi. Riduzioni della capacità di pesca superiori o uguali a quelle fissate negli obiettivi al 31 dicembre 1991 permetteranno agli Stati membri che le avranno realizzate [1] di prenderle in conto nel 1992. Tali Stati membri potranno in tal caso realizzare 75 % della riduzione globale annuale indicata negli obiettivi per il 1992 figuranti nel presente allegato mediante applicazione di misure di fermo definitivo. Il residuo massimo del 25 % rimanente potrà essere stato ottenuto tramite misure di controllo dello sforzo di pesca, purché tali misure siano fondate su disposizioni legislative o amministrative a carattere permanente.

3. La Commissione rammenta che gli interventi finanziari strutturali delle autorità nazionali, regionali o locali a favore del settore considerato devono inserirsi d'ora in poi nel quadro del presente programma.

---

[1] In base ai dati comunicati al più tardi il 15 febbraio 1992 conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 della decisione della Commissione relativa al programma pluriennale di orientamento per il periodo 1987-1991.